



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it

Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

AVVISO

RACCOLTA FIRME PER PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO IL FASCISMO E IL NAZISMO



Presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Petrosino è possibile sottoscrivere il modulo per la raccolta firme relativo al progetto di legge di iniziativa popolare che introduce *"Norme specifiche contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e la vendita e promozione di oggetti con simboli fascisti e nazisti"* (G.U. n. n. 260 del 20.10.2020).

fine raccolta firme: 30 marzo 2021

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Petrosino possono firmare per sostenere il progetto di legge. E' necessario presentarsi in Comune solo previo appuntamento telefonico (0923/731711 oppure 0923/731710) muniti del documento di riconoscimento.

Chi può firmare

I cittadini italiani con diritto di voto, iscritti nelle liste elettorali del Comune di PETROSINO

Cosa serve

- essere elettori nel comune di PETROSINO
- esibire un documento d'identità valido

Dove andare

Per firmare ci si può recare, previo appuntamento, presso i seguenti uffici:

Ufficio Anagrafe

Piazza DELLA REPUBBLICA tel. (0923-717111oppure 09231-731710)

RACCOLTE DI FIRME IN ATTO

Proposta di Legge di iniziativa popolare annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020 *«Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti»*

Comitato promotore: Legge Antifascista - scadenza 31 marzo 2021

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. - (Propaganda del regime fascista e nazifascista). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

**Il Responsabile del I Settore
Ing. Vincenzo Tumbarello**

Data di inizio pubblicazione: 03/02/2020

Data di archiviazione 31/03/2021